Assofiduciaria
Fiduciary Services | Trust | Compliance

Roma, 30 ottobre 2026

A TUTTE LE ASSOCIATE
- Loro Sedi -

NEWS - Rassegna stampa

RASSEGNA STAMPA_2026_40

OGGETTO: "Temi di interesse"

Si segnalano alle Associate i seguenti temi di interesse:

- **<u>Il controllo ministeriale sulle fiduciarie «statiche» è un dovere giuridico</u>**

Con la sentenza n. 27993/2026, la Corte di Cassazione ha sancito un importante principio in tema di obblighi ministeriali di controllo rispetto alle società fiduciarie statiche (quelle che "si propongono, sotto forma di impresa di assumere l'amministrazione dei beni per conto di terzi, l'organizzazione e la revisione contabile di aziende e la rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni" ex art. 1 comma 1 della L. 1966/39), decidendo un caso relativo all'attività distrattiva posta in essere dagli amministratori di una fiduciaria, i quali avevano fatto confluire somme, titoli e strumenti amministrati sul conto di uno di essi per utilizzarli con finalità personali. Gli investitori agivano, tra l'altro, in sede civile, chiedendo la condanna del Ministero dello Sviluppo economico (oggi MIMIT) al risarcimento del danno, consistente nella perdita dei capitali investiti nella società finanziaria, ritenendo che il Ministero avesse omesso di esercitare correttamente la propria potestà di vigilanza e controllo, non avendo effettuato alcuna ispezione durante il periodo in cui la società aveva esercitato l'attività fiduciaria (salvo procedere a un controllo dopo il suicidio dell'amministratore delegato, con revoca della relativa autorizzazione). I ricorrenti sostenevano, in particolare, che il MIMIT fosse tenuto a effettuare ispezioni periodiche sulla società fiduciaria in bonis, non essendo l'esercizio del potere ispettivo una mera facoltà discrezionale. La Cassazione ha accolto il ricorso, osservando preliminarmente come la vigilanza governativa sulle società fiduciarie statiche operi dal momento della loro costituzione, posto che esse non possono iniziare ad operare senza l'autorizzazione ministeriale, che può essere revocata per gravi motivi (art. 2 del RD 531/40). L'art. 3, nel definire come la vigilanza viene esercitata "a regime" sulle società fiduciarie autorizzate, stabilisce che questa è svolta mediante l'"esame dei bilanci annuali", che le società fiduciarie hanno l'obbligo di trasmettere entro un mese dall'approvazione e mediante "ispezioni periodiche e straordinarie dell'amministrazione sociale, affidate a funzionari governativi", la cui pianificazione, con la fissazione della frequenza temporale, delle modalità di svolgimento e dei limiti dell'accesso, è riservata al potere discrezionale dell'autorità governativa, la quale, però, non può ometterne completamente lo svolgimento. Detta disciplina non risulta derogata dal DL 233/86 che, nel prevedere che il Ministero "può disporre ispezioni periodiche o straordinarie, avvalendosi, ove occorra dell'opera di esperti con onere a carico delle società", si riferisce alle sole fiduciarie

Via Piemonte n. 39 – 00187 Roma
Tel. 064814153 – 064814503 – Fax 064814772
Email: assofiduciaria@assofiduciaria.it
Web: www.assofiduciaria.it

poste in liquidazione coatta amministrativa. In questo quadro normativo, la giurisprudenza in tema di potere-dovere di vigilanza sulle fiduciarie statiche è concorde nel ritenere che l'autorità governativa goda di discrezionalità quanto ai modi di esercizio della vigilanza ma, essendo tenuta alla predetta attività, non possa scegliere modalità di azione che la rendano solo apparente o formale, e perciò non incisiva. Si tratta, quindi, di un'attività che, sia nella forma statica dell'esame dei bilanci annuali, sia nella forma dinamica delle ispezioni periodiche e straordinarie, è discrezionale nel quomodo, ma vincolata nell'an, per cui la pubblica amministrazione ha il dovere giuridico di disporre ispezioni periodiche, salva la residua sfera di discrezionalità in ordine alla loro programmazione, alla loro frequenza, ai limiti dell'accesso e, in generale, alle specifiche modalità di svolgimento. Anche la Pubblica Amministrazione, infatti, deve esercitare le proprie funzioni nel rispetto dell'art. 2043 c.c., il che comporta doversi attenere ai principi di tutela del risparmio, imparzialità e buona amministrazione, dettati dagli artt. 41 comma 2 e 3, 47 comma 1 e 97 comma 1 Cost., che si pongono come limiti esterni alla sua attività discrezionale, "pena" il risarcimento del danno se la condotta sia stata tardiva o carente nell'adozione dei provvedimenti e delle iniziative che avrebbero potuto proteggere i risparmiatori dal pericolo della perdita delle somme investite. La Cassazione ha, infine, dato indicazioni al giudice del rinvio che dovrà uniformarsi al principio enunciato: nel valutare la sussistenza o meno del nesso causale tra omissione del Ministero e danno patito dagli investitori, il giudice dovrà verificare non se gli attori avessero allegato fatti idonei a suscitare l'esercizio del potere ispettivo ministeriale, bensì se il regolare esercizio di tale potere nel corso del decennio anteriore al suicidio dell'amministratore delegato avrebbe consentito di evitare o circoscrivere il pregiudizio subito dai risparmiatori. In tal caso, il danno andrà calcolato tenendo conto del valore dell'investimento all'epoca in cui si è verificata la condotta omissiva lesiva: detto valore potrebbe essere inferiore all'ammontare dei versamenti effettuati, non potendosi escludere che lo stesso potesse essersi ridotto per effetto degli investimenti compiuti dalla società fiduciaria prima che divenisse attuale l'obbligo del Ministero di attivarsi per impedire la prosecuzione dell'attività.

Fonte: Cecilia Pasquale, Eutekne del 30 ottobre 2026

- **Società a ristretta base: rinviate le nuove tutele**

La regolamentazione degli accertamenti sulle società a ristretta base partecipativa –articolo 23 del Dlgs 148/2026 – presenta ancora troppe lacune, nonostante l'intervento della Cassazione nell'ambito dell'ordinanza 26234 del 5 ottobre (si veda «Il Sole-24 Ore» del 7 ottobre). Negando natura interpretativa alla novella, la Corte "mette al sicuro" tutti gli accertamenti già in contestazione, nei quali un maggior reddito derivante da costi effettivamente sostenuti ma ritenuti indeducibili viene "ribaltato" sui soci in virtù della ristrettezza della compagine della società di capitali (situazione che l'articolo23 impedisce). Resta da capire se la decorrenza delle nuove disposizioni riguardi accertamenti non ancora notificati al 12 agosto 2026 (ovvero già notificati ma non ancora impugnati) oppure si rivolga agli atti relativi a periodi d'imposta in corso e successivi a tale data, con il paradosso che la norma "correttiva" si applicherebbe solo tra molti anni. Ma i problemi creati dalla nuova disciplina non si esauriscono qui. In primo luogo, il legislatore ha deciso di affrontare la presunzione giurisprudenziale di "ristretta base societaria" senza fornire un perimetro a tale fenomeno, lasciandolo quindi "in ostaggio" delle varie interpretazioni dei giudici. Altrettanto "fumoso" è l'aspetto probatorio, sia per la definizione degli elementi alla base dell'accertamento

(una inedita fusione tra “elementi certi e precisi” e la loro possibile “natura presuntiva”, peraltro non prevista dalla legge delega) sia con riferimento alle eccezioni che può rappresentare il socio accertato. Limitarsi al “salvo prova contraria” bypassa il vero nodo di questa presunzione, vale a dire le possibilità difensive riconosciute al socio accertato, che, stando a quanto più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, sarebbero pressoché impossibili da fornire nella realtà di un’impresa. Il socio è chiamato, infatti, a dimostrare (anche invia presuntiva) alternativamente (si veda la sentenza 17215/2026): • qual è stata la destinazione dei maggiori ricavi, ovvero l’accantonamento o reinvestimento in ambito societario dei maggiori utili, ove non l’appropriazione da parte di altri soci; • l’assoluta estraneità alla gestione e alla vita della società, da intendersi non come disimpegno passivo ma come oggettiva mancanza, nel caso concreto, di una reale possibilità di esercitare i poteri riconosciuti dall’articolo2476del Codice civile. Se le ipotesi in cui potrà essere efficacemente rappresentata la seconda situazione sembrano poche, ancora meno percorribile in concreto pare il primo sentiero, non solo perché (se “nero” vi è stato) non vi è mai alcuna traccia evidente della sua destinazione, ma anche perché, spesso, si tratta di un reddito meramente presunto oppure costituito dalla (ritenuta) indeducibilità di costi certi. Grazie alla novella, in un futuro più o meno prossimo potremo smettere di interrogarci sul senso da dare alla destinazione dell’utile riconducibile ad un maggior reddito scaturente da costi(certi) qualificati indeducibili o non di competenza (e, forse, solo soggettivamente inesistenti). Ma resterà la difficoltà di “seguire le tracce” (opponibili) di ricavi “neri” o costi (oggettivamente) inesistenti qualificati tali non sulla base di elementi certi e precisi, ma frutto di presunzioni. In base al comma 2, articolo 23 del Dlgs 148/2026 (e, dal 2027, al comma 2dell’articolo 256-bis del Dlgs 141/2025) gli utili accertati in capo alle società “a ristretta base”, anche solo presuntivamente distribuiti, sono imponibili in capo ai soci secondo le regole proprie dei dividendi ai sensi degli articoli 47, 59 e 89 del Tuir. Il tema è come questo principio verrà applicato dall’agenzia delle Entrate. In prima battuta, si dovrebbe ritenere superata l’impossibilità di defalcare dai redditi imputati ai soci le imposte a carico della società. In attesa di conferma, infatti, il concetto (fiscale) di “dividendo” non dovrebbe essere più confuso con quello di “utile” e l’articolo 47 Tuir è ora espressamente richiamato dalla norma. Al di là di questo aspetto, un conto è accertare il reddito “per trasparenza” sul socio (di società di capitali a ristretta base) alla stessa stregua di un socio di società di persone (Cassazione, sentenza 13917/2026), ben altro è accertare un dividendo attribuito ai soci in base alle regole vigenti (come era stato fatto nel caso esaminato dall’ordinanza 26234/2026). Sulle somme percepite dai soci persone fisiche dal2018, salvo eccezioni, l’imposizione avviene non attraverso la dichiarazione dei redditi del socio percettore, ma attraverso una ritenuta “secca” del 26% a cura del soggetto erogante. Seguendo questa linea, quindi, i “prossimi” atti accertativi dovrebbero, oltre a contestare i maggiori redditi in capo alla società “a ristretta base”, imputare alla stessa la violazione degli adempimenti quale sostituto d’imposta (in passato: ordinanza 19823/2026), rivolgendosi al socio persona fisica solamente in veste di coobbligato solidale, anche per effetto dell’articolo 35 Dpr602/1973 (dal 1° gennaio 2027: articolo 116 Dlgs 33/2025). In tal senso, del resto, milita la Relazione accompagnatoria alla novella. E, forse, si potrebbe ripensare a come intervenire nel caso in cui, anche con il maggior “utile”, la società chiudesse il periodo in perdita. Stante la difformità di comportamenti a cui si è assistito in questi anni, ora che esiste una norma di legge su cui “appoggiare” la contestazione si potrebbe finalmente standardizzare una procedura valida per tutte le situazioni.

Fonte: Giorgio Gavelli, Il Sole 24 Ore del 30 ottobre 2026

- **Riciclaggio. La Procura e la Gdf chiudono la banca delle mafie**

Una «banca occulta» sul modello cinese della Hawala e un circuito di lavaggio e prelavaggio internazionale con criptovalute per mettere al sicuro i profitti di traffico di stupefacenti e armi e per garantire un fondo di solidarietà ai detenuti. La vasta operazione contro la criminalità organizzata (’ndrangheta, camorra e criminalità del foggiano) del Nucleo di Polizia economico finanziaria di Milano e Monza, dei Gico e del Nucleo speciale repressione di frodi tecnologiche, coordinati dalla Dda (direzione distrettuale antimafia) di Milano ha portato alla luce anche questo, oltre a una vasta rete di società cartiere emittenti fatture per 110 milioni di euro in operazioni inesistenti. Le fatture venivano incassate e poi restituite cash con provvigioni variabili tra il 2 e il 5%. **Il professionista** Parte del denaro poi spariva in Lussemburgo, Lituania e Germania e veniva convertito in criptovalute. Come? Grazie ai servizi di un professionista di Napoli,(W.I.) iscritto all’Aire e residente prima in Ungheria e poi in Svizzera e che, appunto, in Svizzera è stato arrestato nei giorni scorsi dove resta in attesa di essere estradato .Le indagini hanno portato alla luce come l’organizzazione si avvalesse in modo stabile di una rete di società estere, conti correnti aperti in banche internazionali, piattaforme exchange per lo scambio di criptoattività, così da mettere in atto operazioni di sostituzione e trasferimento e reimpiego di proventi illeciti derivanti da una molteplicità di reati. Le indagini hanno accertato una serie rilevante di bonifici disposti dalle società cartiere verso una società di diritto inglese, la Mr Service Ltd, e nello scambio di contanti per quasi 4milioni di euro in criptoasset (in prevalenza Stablecoin Usdt) che venivano acquistati e detenuti su wallet non riconducibili direttamente agli interessati. **La movimentazione dei soldi** Gli investigatori hanno anche accertato come la movimentazione dei capitali avvenisse sistematicamente attraverso una pluralità di ordinamenti (Svizzera, Lussemburgo, Canada e Cina) e grazie all’interposizione di soggetti esteri e l’utilizzo di wallet e piattaforme exchange non direttamente riconducibili agli indagati . In particolare il professionista arrestato in Svizzera, si occupava, percependo una commissione percentuale variabile tra l’1 e il 2% sulle somme movimentate, dell’apertura e della gestione dei wallet utilizzati per ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del denaro veicolandola verso wallet battezzati Ares, Ionico, Jett Roma e Panama. Alcune società riconducibili a W.I. erano la Atlascrypto Ag consede a Zurigo, la Atlaspay Finance Ltd con sede a Vancouver la Atlas Trade AventumLtd di Londra, la Transfero Poland Spzoo, di Varsavia, la Ecurex Gmbh e la ForsytheTradind Ltd di Londra. **Metodo tradizionale** Oltre ai canali digitali l’organizzazione criminale utilizzava anche metodi più tradizionali e più antichi come la cinese Hawala, un sistema di stanze di compensazione che consente con un sistema di codici alfanumerici di spostare rilevanti quantità di denaro da un continente all’altro senza spostarsi fisicamente dal luogo di partenza. Una modalità di riciclaggio nota da molto tempo agli inquirenti che la ritengono una delle più utilizzate non soltanto dalla criminalità organizzata cinese ma pure dalle organizzazioni autoctone che si avvalgono delle basi logistiche cinesi presenti nelle varie città italiane.

Fonte: Il Sole 24 Ore Plus del 24 ottobre 2026

- **Titolari effettivi in formato Ue**

Dal 10 luglio 2027 le comunicazioni ai registri dei titolari effettivi dovranno seguire formati comuni in tutta l'Unione. Per i trust e gli istituti affini andrà indicato anche il valore delle attività detenute, in 7 fasce che vanno da meno di 1.000 euro a oltre 50 milioni. Lo prevede il regolamento di esecuzione (Ue) 2026/2354 della Commissione, del 16 ottobre 2026, pubblicato nella Gazzetta

ufficiale dell'Ue del 22 ottobre, che attua la direttiva antiriciclaggio 2024/1640. Il regolamento entra in vigore l'11 novembre 2026 e si applicherà dal 10 luglio 2027, insieme al regolamento antiriciclaggio 2024/1624. L'obiettivo, spiega la Commissione, è offrire chiarezza a chi deve comunicare i dati, assicurare una qualità uniforme delle informazioni e aumentare l'interoperabilità tra i registri nazionali. Per questo il regolamento introduce una lista di controllo con i requisiti minimi: i registri potranno accettare le comunicazioni solo se contengono almeno i dati obbligatori previsti per il titolare effettivo, per la società o per il trust. Per le società sarà richiesto anche, se disponibile, l'identificativo unico europeo (Euid). Per ogni titolare effettivo andranno indicati nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo e paese di residenza, cittadinanze e dati del documento d'identità. Si aggiungono il tipo di partecipazione, diretta o indiretta, la percentuale con 2 decimali e la natura del controllo. Il regolamento elenca 9 forme di controllo, dalla proprietà ai diritti di voto, di nomina e di veto, fino alla distribuzione degli utili, agli accordi formali o informali, ai rapporti familiari, all'azione concertata e agli accordi di nomina fiduciaria. Se il titolare effettivo è deceduto, si potrà indicarlo al posto dei dati personali, ma le informazioni già trasmesse resteranno conservate nel registro. Se il titolare effettivo non può essere identificato, andrà indicato il motivo, scegliendo tra opzioni predefinite. Tra queste ci sono la proprietà così frammentata che nessuno esercita il controllo, il trust il cui titolare è deceduto o è un discendente non ancora nato, e il caso in cui il titolare effettivo non sia stato individuato nonostante siano stati esperiti tutti i mezzi previsti. Per le società che fanno parte di strutture complesse andrà trasmesso un organigramma dell'assetto proprietario e di controllo. Dovrà indicare nomi e numeri di registrazione di tutti i soggetti che possiedono o controllano la società, la natura e la percentuale delle partecipazioni e il legame con i titolari effettivi. In alternativa i registri potranno raccogliere le informazioni con dati strutturati o caricamenti di file. I soggetti costituiti fuori dall'Unione dovranno indicare il motivo della registrazione: l'avvio di un rapporto d'affari con un soggetto obbligato Ue, l'acquisto di immobili nell'Unione, l'acquisto di veicoli, natanti o aeromobili sopra le soglie previste o l'aggiudicazione di un appalto pubblico. Per i trust andrà caricato l'atto costitutivo, con eventuali modifiche. Se l'atto non esiste, andrà fornita una descrizione con il tipo di atto (unilaterale, inter vivos, testamentario o notarile), la legge applicabile, la revocabilità, gli eventuali poteri riservati al costituente e i compiti del guardiano. Andranno indicati anche la finalità, che può essere gestione patrimoniale di immobili, titoli o successioni oppure filantropia, la residenza del trustee, il luogo di amministrazione e la descrizione dei beneficiari, compresi quelli potenziali e di default nei trust discrezionali. Per ridurre gli oneri, se i dati sono già disponibili in un altro registro, l'organismo responsabile del registro centrale li riutilizza nel formato esistente. Le registrazioni effettuate prima del 10 luglio 2027 non saranno toccate subito dai nuovi requisiti, ma gli Stati membri potranno chiedere che gli aggiornamenti successivi rispettino i nuovi formati.

Fonte: Matteo Rizzi, Italia Oggi del 24 ottobre 2026

- **Family Office, cresce il capitale paziente: le strutture sono 267**

In Italia come nel resto del mondo crescono i Family Office, soggetti sempre più integrati nell'ecosistema finanziario, espressione di quel capitale paziente che opera spesso sul mercato con controllo del rischio e orizzonte lungo. A giugno 2026 ne risultavano censiti 267, contro i 244 dell'anno precedente: 127Multi-Family Office (MFO) e 140 Single Family Office (SFO), 93 dei quali "valgono" da soli 20,2 miliardi di euro di patrimonio investito, per il 92%concentrato nelle mani di 51 strutture con patrimonio superiore ai 100 milioni. ISFO investono per generare capitale

con partecipazioni (4 su 5 sono di minoranza) e in una rete di relazioni tra pari: nel 2024 il rendimento mediano era del 4,8%, con costi di struttura all'1,4% del patrimonio e debito quasi assente. Una ricchezza che nei prossimi 20 anni dovrà passare di mano, vista l'età dei consiglieri in media paria 60 anni. Sono alcune delle prime indicazioni dell'ultimo censimento condotto dall'Osservatorio della School of Management del Politecnico di Milano sui FamilyOffice. Quanto invece ai Multi-Family Office, sempre a giugno 2026 ne risultavano censiti 127 (+7,6% rispetto al 2025), di cui 104 (82%) Multi-FamilyOffice professionali e 23 organizzazioni di origine bancaria. I primi sono un modello recente (il 79,8% è nato dopo il 2000), mentre le organizzazioni di origine bancaria hanno radici più lontane. A livello territoriale il Nord Italia raccogliel'84,9% delle strutture con una forte concentrazione in Lombardia. L'Asset Under Management mediano è di 675 milioni di euro, con in media 15 famiglie servite. «La crescita dei Family Office non ha prodotto solo un' espansione quantitativa del mercato, ma ha trasformato qualitativamente il loro modo di investire – commenta Josip Kotlar, direttore scientifico del report -. Nati per conservare e trasmettere il patrimonio, sono diventati operatori sofisticati, in grado sia di affiancare gli investitori istituzionali tradizionali nel mercato dell'equity, sia di competere con loro, costruendo direttamente opportunità di investimento. Più presenti, più relazionali, più articolati e più selettivi, i Family Office si configurano oggi come una componente stabile e influente dell'ecosistema del private capital, pienamente integrati nell'architettura del capitale privato europeo, eppure spesso sottovalutati: la crescita del numero di deals, l'ampliamento della base di operatori attivi e la progressiva densificazione delle reti di coinvestimento lo confermano». In Europa lo studio ne censisce 617 che hanno realizzato 5.242 investimenti diretti, con un picco nel 2021-2022 e ticket medio di 47 milioni di euro.

Fonte: Lucilla Incorvati, Il Sole 24 Ore del 29 ottobre 2026

I migliori saluti

a Segreteria

LF/cdr